REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
SETTORE 03 - ISTRUZIONE PROFESSIONALE, ITS

Assunto il 14/02/2023

Numero Registro Dipartimento 109

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2143 DEL 14/02/2023

Oggetto: Presa d’atto ordinanza n. 57 del 27.01.2023 pronunciata dal T.A.R. Calabria, Sezione seconda, relativa al ricorso n. 1/2023 del Registro Generale promosso dall’Associazione Orione c/ Regione Calabria.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che
- con DDG n. 10931 del 19.09.2022 è stato approvato l'Avviso Pubblico n. 1 per la presentazione dell'Offerta Formativa "SISTEMA DUALE" Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - a.f. 2022-2023, da finanziare nell'ambito del PNRR - Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.4 "Sistema duale", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con DDG n. 11621 del 03.10.2022 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte formative pervenute in relazione al suddetto Avviso;
- le attività della Commissione si sono concluse in data 07.10.2022 con la trasmissione della graduatoria al Rup per gli adempimenti consequenziali;
- con DDG n. 12554 del 18.10.2022, pubblicato sul BURC n. 234 del 20.10.2022, in esito alle procedure di valutazione delle proposte progettuali, è stata approvata la graduatoria dei percorsi ammessi, finanziati e non finanziati, nonché dei percorsi non ammessi;
- l'Associazione Orione ha partecipato all'Avviso pubblico di cui al DDG n. 10931 del 19.09.2022 con domanda ID Pec n. 32266 del 23.09.2022 proponendo il percorso formativo relativo alla figura professionale: "Operatore del benessere – Indirizzo Erogazione di trattamenti di acconciatura";
- la Commissione di cui al DDG n. 11621 del 03.10.2022, considerati i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 dell'Avviso, ha ritenuto di non ammettere a valutazione la proposta formativa presentata dall'Associazione Orione ID Pec 32266, verbale in atti n. 2 del 04.10.2022, con la seguente motivazione: "*I contenuti e le competenze tecnico-professionali di alcune UF non sono conformi alle previsioni del Repertorio Nazionale dell'IeFP (Accordo Stato Regioni del 01/08/2019) in riferimento all'indirizzo della figura prescelta. In particolare, in tutte le 3 annualità sono presenti competenze attinenti all'indirizzo erogazione dei sevizi di trattamento estetico, che non rientrano tra le competenze da acquisire per la figura di Operatore del benessere indirizzo Erogazione dei trattamenti di acconciatura*";
- l'Associazione Orione, pertanto, è stata inclusa nell'elenco dei percorsi NON ammessi a valutazione di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del DDG n. 12554 del 18.10.2022;

CONSIDERATO che l'Associazione Orione, per quanto su detto, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria al fine di ottenere l'annullamento del Decreto n. 12554 del 18/10/2022 che ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito pubblicata in riferimento all'Avviso Pubblico di cui al DDG n. 10931 del 19.09.2022;

PRESO ATTO che il T.A.R. Calabria, Sezione seconda, con ordinanza n. 57 del 27.01.2023 ha accolto l'istanza promossa dall' Associazione Orione, ritenendo adeguatamente soddisfatta la richiesta cautelare mediante l'obbligo per l'Amministrazione del riesame della proposta;

TENUTO CONTO che
- il Settore competente dell'Amministrazione regionale, al fine di ottemperare all'ordinanza, si è determinato nel senso di disporre la riconvocazione della Commissione di cui al DDG n. 11621/2022 per procedere al riesame dell'istanza del ricorrente;
- la Commissione, giusta mail di convocazione in atti, si è riunita in data 07.02.2023 per il riesame della proposta formativa presentata dall'Associazione Orione;

PRESO ATTO che
- la Commissione si è determinata confermando l'esclusione del ricorrente dalla successiva fase di valutazione, debitamente motivando le ragioni della decisione nel verbale n. 5 del 7 febbraio 2023, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI

- la legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e le corrispondenti disposizioni della legge regionale 19/2001;
- il D. lgs n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali – e il D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR);

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- il DPR n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTI

-la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;
-il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;
-il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
-il D.P.G.R. del 4 novembre 2021 n.177 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
-la D.G.R. n.11 del 28 gennaio 2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento, per il triennio 2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07 novembre 2021 avente ad oggetto: Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019;
- il DDG n. 11777 del 19 novembre 2021 con il quale è stata approvata la microstruttura organizzativa del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità;
-la DGR n. 159 del 20 aprile 2022 recante ‘Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale – Abrogazione regolamento regionale n. 9 del 07 novembre 2021’;
-il DDG n. 5094 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto: ‘Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n.159 del 20 aprile 2022 – Approvazione Micro-struttura organizzativa del Dipartimento "Istruzione, Formazione e Pari Opportunità";
- la DGR n. 665 del 14/12/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle Strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n.3;
-il Regolamento regionale nr. 12/2022 recante “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale” approvato con DGR n. 665 del 14 dicembre 2022;
- il DPGR. n. 127 del 16 dicembre 2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità, all’Avv. Maria Francesca Gatto;
- il DDG n. 10931 del 19.09.2022 che individua quale responsabile unico del procedimento il Funzionario del Settore “Istruzione Professionale, ITS”, dott.ssa Luigia Colella;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

prendere atto dell’ordinanza n. 57 del 27.01.2023 pronunciata dal T.A.R. Calabria, Sezione seconda, relativa al ricorso n. 1/2023 del Registro Generale promosso dall’Associazione Orione c/ Regione Calabria;

recepire le decisioni della Commissionenominata con DDG n. 11621 del 03.10.2022assunte in sede di riesame converbale n. 5 del 7 febbraio 2023, che si allega al presente provvedimento come parte integrale e sostanziale;

confermare l’esclusione del ricorrente dalla fase valutativa e pertanto gli effetti della graduatoria di cui al DDG n. 12554 del 18.10.2022;

notificare copia del presente provvedimento all’Avvocatura regionale, all’Associazione Orione nella persona del legale rappresentante, all’Avv. Giuseppe Carratelli e all’Avv. Pierfrancesco Fazzolari;

provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo 2013 n.33, nel rispetto del Reg. UE 2016/679.
precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Luigia Colella
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Maria francesca Gatto
(con firma digitale)

Regione Calabria
Giunta Regionale

Dipartimento "Istruzione, formazione e Pari Opportunità"
Settore n. 3 – "Formazione e Istruzione Professionale, ITS"

"Avviso Pubblico N. 1 per la presentazione dell'offerta formativa Sistema Duale dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale anno formativo 2022-2023 da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 Sistema Duale" finanziato dall'Unione Europea – Next Generatio EU

DDG n. 10931 del 19/09/2022

VERBALE n. 5 del 07/02/2023

Atto di nomina della Commissione: **DDG n. 11621 del 03.10.2022**

Nominativi dei membri della Commissione:

1) **Dott. Menotti Lucchetta** – Dirigente del Settore "Formazione e Istruzione Professionale, ITS" - in qualità di Presidente;
2) **Dott. Antonio Macrì** – Funzionario del Settore 'Formazione e Istruzione Professionale, ITS - in qualità di componente con funzione di Segretario verbalizzante;
3) **Avv. Alessandra Flauti** – Funzionario del Settore 'Formazione e Istruzione Professionale, ITS – in qualità di componente.

Il giorno 07 del mese di febbraio 2023, alle ore 10.00, presso gli uffici della Direzione Generale del Dipartimento "Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità" in Catanzaro, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con DDG n. 11621 del 03.10.2022, in ottemperanza all'ordinanza n. 57/2023 emessa dal TAR Calabria - Catanzaro su ricorso proposto dall'Associazione Orione al fine di ottenere l'annullamento del Decreto n. 12554 del 18/10/2022, che ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria pubblicata in riferimento all'Avviso Pubblico per la presentazione dell'offerta formativa duale dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento della qualifica/diploma professionale – Ciclo formativo 2022/2023.
Constatata la presenza di tutti i componenti, il Presidente dichiara insediata la Commissione e aperta la seduta.
La Commissione procede alla presa d'atto e alla lettura dell'ordinanza e del ricorso proposto e avvia l'attività di riesame della proposta formativa presentata dall'Associazione Orione, relativa alla figura professionale "Operatore del benessere" indirizzo "Erogazione trattamenti di acconciatura";

Preliminarmente la Commissione evidenzia quanto riportato nell'art. 7 dell'Avviso: "... "*Saranno dichiarate ammissibili le domande e le proposte progettuali: ...riguardanti un percorso da erogarsi secondo le modalità del sistema duale, nel rispetto degli standard minimi fissati dalle Linee Guida PNRR Duale, per l'acquisizione di una qualifica o di un diploma di cui all'Accordo Stato-Regioni del 01/08/2019 (Rep. Atti n. 155/CSR) (art. 6) recepito con DGR n. 516 del 26.11.2021;*

....Tutte le proposte incomplete oppure ricevute al di fuori dei termini di ricevimento, oppure ***non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'avviso, non rispondenti ai criteri di ammissibilità*** *precedentemente indicati saranno ritenute non ammissibili*".

Con riferimento alle suddette disposizioni dell'Avviso, la Commissione ritiene che la proposta presentata dall'Associazione Orione non risulta conforme in quanto **non rispondente allo standard del percorso formativo per "*Erogazione di trattamenti di acconciatura*"**, delineato puntualmente nel Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione approvato con l'Accordo Stato-Regioni del 01/08/2019.

Il progetto presentato, infatti, pur delineando un percorso formativo inerente alla qualifica dell'acconciatore, prevede una significativa componente di formazione relativa alla professione di estetista. L'osservazione del ricorrente circa la irrilevanza della formazione destinata alla figura di estetista rispetto alla durata complessiva del percorso formativo di acconciatore, non risulta condivisibile per due ordini di motivi:

1) Lo standard, in quanto tale, deve essere rispettato al fine di garantire la completa acquisizione delle abilità e delle conoscenze dello specifico profilo. L'inserimento di attività didattiche contemplate in altri profili genera l'implicita impossibilità del compiuto raggiungimento degli obiettivi formativi per i quali lo standard approvato contempla una specifica durata, non derogabile;
2) La quota di attività formativa disallineata rispetto al profilo di acconciatore va rapportata alle specifiche ore destinate alle competenze tecnico-professionali connotative e non già alle ore complessive che contemplano le materie di base e trasversali, per natura, comuni. Analizzando tale rapporto, le ore incoerenti col profilo sono pari al 19,7%, un valore decisamente incompatibile con ogni valutazione discrezionalmente inclusiva, auspicata dal ricorrente.

Le competenze tecnico-professionali connotative dell'indirizzo "*Erogazione di trattamenti di acconciatura*" infatti, così come statuito nell'avviso e alla luce delle disposizioni nazionali vigenti in materia, hanno dunque caratteristiche e presupposti ben diversi da quelli che afferiscono alle competenze tecnico-professionali connotative dell'indirizzo "*Erogazione dei servizi di trattamento estetico*".

La Commissione, pertanto, rileva che tale ripartizione abbia inciso significativamente sulla qualità e completezza del progetto candidato all'avviso, condizionandone negativamente i presupposti di ammissibilità. Le ore destinate alla formazione non prevista dal profilo opzionato vanno infatti a detrimento della acquisizione delle specifiche abilità e conoscenze del profilo per il quale il finanziamento è stato chiesto.

A tal riguardo la Commissione evidenzia peraltro come, nell'ambito della proposta formativa presentata dalla ricorrente, per quanto riguarda l'Unità Formativa '*Trattamenti capelli e barba*' (UFP n. 20), che costituisce una delle competenze connotative principali dell'indirizzo prescelto, siano previste unicamente sessanta ore di formazione nelle prime due annualità - trentacinque al primo anno e venticinque al secondo anno – a fronte di cento ore dedicate all'unità formativa 'Trattamenti estetici' (UFP 23), che non afferisce al profilo professionale prescelto.

Si rileva inoltre che il ricorrente ha evidenziato che ai sensi della legge 174/2005 "*...le imprese di acconciatura possano svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico...*".

Analizzando più approfonditamente la Legge di riferimento, tuttavia, si evince che tale assunto debba necessariamente essere interpretato alla luce del 1° cpv. del medesimo art. 2, co.7, che statuisce che "*L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese*

esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

È chiaro che la Legge in tal senso presuppone il possesso di distinte qualifiche per l'esercizio delle distinte attività e in nessun caso un acconciatore può svolgere la professione di estetista.

È pur vero che la "*descrizione della figura operatore del benessere è comune*", comprendendo sia l'acconciatore che l'estetista come profilo di attività (così come rilevato dal ricorrente), tuttavia le stesse sono da ritenersi autonome e separate nella loro specificità, sia operativa che formativa, in quanto è espressamente individuato **un diverso codice ATECO di classificazione** quale presupposto ai fini del riconoscimento, dell'inquadramento e soprattutto dell'esercizio dell'attività.

Nello specifico sono previsti, infatti, i seguenti codici ATECO:

-96.02.01 per professione di acconciatore

-96.02.02 per la professione di estetista

Tale distinzione è ulteriore elemento deduttivo che consente di evidenziare che per distinte professioni debbano essere acquisite distinte qualifiche.

Tanto premesso la Commissione si determina confermando l'esclusione del ricorrente dalla successiva fase di valutazione.

Letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Firme membri della Commissione:

- **Dott. Menotti Lucchetta** _____(Presidente)
- **Dott. Antonio Macrì**_____(Componente)
- **Avv. Alessandra Flauti**_____(Componente)

Il Segretario
Dott. Antonio Macrì
_____